



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE

ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 5S/2019 a carico di M. S. [REDACTED]

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1) A seguito dell'invio, in data 12 marzo 2019, di un rapporto da parte del Direttore del Circolo del Golf di Roma Acquasanta nonché Direttore del torneo di cui appresso, sig. A. [REDACTED] C. [REDACTED], in relazione a quanto accaduto in occasione del Trofeo Giovanile Pietro Manca, disputato in data 9-10 marzo 2019 presso lo stesso Circolo, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti di M. S. [REDACTED] (nato il 9 marzo 2007, Tessera FIG [REDACTED]), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).

2) In particolare, nel citato rapporto informativo, il Direttore di Torneo segnalava che "*[i]n data 10 marzo 2019 al termine della competizione Trofeo giovanile Pietro Manca, a premiazione avvenuta, il giocatore D. [REDACTED] M. [REDACTED] (n. tess. fig. [REDACTED]) rivolgendosi alla reception ha affermato che lo score di M. S. [REDACTED] (n. tessera FIG [REDACTED]) [era] errato e che il punteggio*

effettivamente fatto [era] di almeno 9 colpi superiore al punteggio riportato nella classifica pubblicata."

3) Il rapporto precisava che "D. [redacted] M. [redacted] era il marcatore di M. [redacted] S. [redacted]" e che "[a]l termine del giro, nella recording area durante le operazioni di verifica degli score[s] e prima delle firme, su indicazione del giocatore ([redacted]) il marcatore ([redacted]) [aveva] corretto i risultati che aveva marcato durante il giro e firmato lo score con le correzioni, che poi ha successivamente disconosciuto."

4) Il rapporto dava altresì atto che il Direttore chiedeva al [redacted], dopo il disconoscimento "perchè avesse [sotto]scritto lo score errato" e che il M. [redacted] rispose "spiegando che [aveva] corretto lo score alla recording sotto dettatura del giocatore M. [redacted] S. [redacted];" e che D. [redacted] M. [redacted] affermava di ricordare "perfettamente che alla buca 13 il giocatore [S. [redacted] aveva] realizzato 7, ed ha fatto registrare al marcatore 5, alla buca 14 [aveva] fatto 5 ed ha [fatto registrare] 4."

5) Il rapporto infine recava in allegato copia dello score di M. [redacted] S. [redacted] e dello score di F. [redacted] A. [redacted] (marcato dal S. [redacted]) e concludeva che non era possibile sentire il giocatore S. [redacted] su quanto dichiarato dal M. [redacted] in quanto aveva già lasciato il Circolo e che il giocatore non veniva squalificato "essendo la gara già chiusa".

6) In data 15 marzo 2019, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

7) Alla luce di quanto sopra, con provvedimento del 22 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia (al quale era allegato anche il rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento), il sottoscritto Giudice Sportivo contestava al minore M. S. di aver sottoscritto e consegnato uno *score* recante punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito.

Si rappresentavano altresì gli avvertimenti di rito e si fissava per il 17 aprile 2019 la data nella quale sarebbe stata assunta la decisione.

8) In data 11 aprile 2019 era trasmessa, e ritualmente acquisita agli atti del procedimento, una memoria difensiva sottoscritta dal padre del minore, sig. V. S., per conto e nell'interesse dell'incolpato, nella quale si richiedeva (i) l'audizione del minore, (ii) l'audizione del responsabile dell'*area recording* in occasione della gara contestata, (iii) l'audizione della signora M. (madre del minore), (iv) si nominava l'Avv. V. N. quale difensore del minore per l'assistenza all'udienza del 17 aprile 2019 ed infine (v) si richiedeva l'archiviazione del procedimento.

9) In data 17 aprile 2019, in Roma, presso lo studio del sottoscritto Giudice Sportivo, si svolgeva udienza alla presenza del minore M. S., del difensore dello stesso, Avv. V. N. e dei genitori, signor V. S. e signora S. M.

Venivano quindi acquisite le dichiarazioni del minore e venivano escussi in quanto informati sui fatti oggetto di accertamento, i genitori del minore.

Di tale udienza e delle dichiarazioni rese dai presenti, delle quali si dirà ampiamente nella parte motiva del presente provvedimento, è stato redatto verbale che è acquisito agli atti del presente procedimento.

All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di esperire ulteriore attività istruttoria e rinviava la data della decisione a data non successiva al 9 maggio 2019.

10) Successivamente, in data 19 aprile 2019, erano acquisite le dichiarazioni di F. A., terzo componente del *flight* insieme a S. e M., e della madre di questo, signora L. A., che aveva seguito il giro di gara.

11) Da ultimo, in data 26 aprile 2019 erano acquisite le dichiarazioni di D. M. e del padre di questo, signor B. M., anch'egli al seguito del figlio durante il giro di gara oggetto di accertamento.

Di ciascuna di dette dichiarazioni è stato redatto verbale che è acquisito agli atti del presente procedimento.

Esaurita l'attività istruttoria, il sottoscritto Giudice Sportivo, che non ritiene dover procedere all'escussione del "*responsabile della recording area*" come richiesto nella memoria difensiva dell'incolpato - soggetto peraltro non identificato - emette la presente decisione sulla base di quanto segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.

Il presente procedimento trae origine da un rapporto informativo redatto su impulso del minore D. M., il quale al termine del giro di gara contestato, dopo la pubblicazione del punteggio del giocatore M. S., ha realizzato che detto punteggio non poteva essere corretto in quanto inferiore a quello effettivamente conseguito.

La genesi del presente procedimento è peculiare atteso che D. M. era il marcatore di M. S. e in sede di controllo *score* aveva verificato con il giocatore il punteggio correggendo quanto egli stesso aveva in

un primo momento registrato e quindi riscritto, sotto dettatura del giocatore, tutti i punteggi delle seconde nove buche, così però riportando, nella versione dello *score* poi divenuta ufficiale, punteggi inferiori a quelli effettivamente conseguiti.

In altre parole, il marcatore ha prima recepito senza osservazioni le correzioni dei punteggi inizialmente registrati, corretto lo *score* come richiesto dal giocatore, firmato e consegnato lo stesso; dopodichè, lo stesso marcatore ha realizzato che i punteggi recepiti non erano corretti, che S█████ aveva conseguito un punteggio superiore a quello effettivo e ha riportato la questione al Direttore di Torneo.

E' doveroso pertanto, in via preliminare, stigmatizzare la condotta del minore D█████ M█████, il quale, se avesse prestato un'ordinaria diligenza, non avrebbe dovuto recepire acriticamente le modifiche ai punteggi originariamente registrati ed avrebbe anzi dovuto realizzare immediatamente che quanto gli riferiva S█████ era errato e non rispondente al vero.

Per tale motivo, le dichiarazioni rese da D█████ M█████ in sede di escussione nell'ambito del presente procedimento – dichiarazioni secondo le quali M█████ S█████ avrebbe effettivamente conseguito, alla buca 13 e alla buca 14 un punteggio maggiore di quello riportato sullo *score* - non vengono tenute in considerazione ai fini della decisione, decisione per la quale verranno invece considerate le dichiarazioni degli altri soggetti escussi, che comunque avevano assistito al gioco dell'incolpato nelle buche in contestazione.

Infatti, la negligenza di M█████ – ammessa dallo stesso in sede di escussione quando ha affermato di "[r]iconosc[ere] che quando S█████ mi ha dettato, alla recording area, i punteggi delle seconde nove, li ho trascritti senza prestare alcuna attenzione alla correttezza di quanto mi veniva dettato

poichè ero preso dalle vicende del mio gioco e quindi ero completamente distratto. Stavo ancora pensando a quanto mi era occorso alla 17 dove sono andato in acqua con il secondo colpo" – che può essere giustificata esclusivamente in considerazione della sua giovanissima età (10 anni), non vale ad escludere la configurabilità dell'illecito per cui si procede.

II.

Premesso quanto sopra, deve accertarsi se il punteggio riportato sullo score di M~~...~~S~~...~~ fosse pari a quello effettivamente conseguito.

In particolare, poiché il giocatore è pacificamente l'unico responsabile della correttezza del proprio score, ciò che conta ai fini di questa decisione è se il punteggio riportato sullo score di M~~...~~S~~...~~ alle buche 13 e 14 del giro di gara in contestazione (rispettivamente pari a 5 e 4 colpi) fosse corretto e non inferiore a quello realmente conseguito.

Ebbene, all'esito dell'ampia istruttoria compiuta, questo Giudice Sportivo ritiene che il punteggio registrato alle suddette buche fosse inferiore a quello effettivamente conseguito da M~~...~~S~~...~~.

Valgono a tal proposito i seguenti rilievi.

III.

Quanto al gioco di M~~...~~S~~...~~ alla buca 13 del giro di gara in contestazione, F~~...~~A~~...~~ terzo componente del flight con S~~...~~ e M~~...~~, escusso da questo Giudice, ha dichiarato quanto segue:

"quanto al gioco della buca 13 mi ricordo che M~~...~~S~~...~~ l'abbia giocata male; ha drivato in centro pista, poi il secondo colpo a sinistra del green nel bunker d'erba; dopodichè terzo colpo nel bunker alla destra del green; non ricordo se poi abbia tirato nel bunker a sinistra del green, sia uscito e concluso con due putt oppure se con il

quarto colpo sia andato in green e concluso con tre putt. In ogni caso il suo punteggio alla buca 13 è stato di 7 colpi".

"Sono sicuro che abbia fatto 7 alla 13 in quanto, risalendo dopo la conclusione della buca verso il battitore della 14, ricostruii la buca di S██████ con M██████ ed entrambi concludemmo che aveva fatto 7".

La signora L██████ A██████, madre di F██████ A██████, presente in campo e che ha assistito a tutto il giro di gara in contestazione, sempre sul gioco dell'incolpato alla buca 13, ha dichiarato quanto segue:

"quanto al gioco della buca 13 mi ricordo che M██████ S██████ ha drivato in centro pista, poi il secondo colpo prima del green a sinistra; dopodichè terzo colpo nel bunker alla destra del green; dal bunker con il quarto colpo è andato fuori green dalla parte opposta, quindi quinto colpo in green e due putt per un totale di 7 colpi.

"Sono sicura che abbia fatto 7 alla 13 in quanto mi colpì che S██████ faceva avanti ed indietro (sinistra/destra/sinistra) intorno al green; ho così avuto modo di tenere il conto dei colpi che S██████ eseguiva".

Di analogo tenore la dichiarazione resa da B██████ M██████, anch'egli presente in campo al seguito del team in quanto padre di D██████ M██████ secondo la quale:

"quanto al gioco della buca 13 mi ricordo che M██████ S██████ ha tirato il primo colpo molto lungo in fairway, poi secondo colpo a sinistra del bunker di sinistra; dopodichè è andato nel bunker di sinistra, è uscito attraversando tutto il green per finire nel bunker di destra; poi uscita corta appena in green e due putt per un totale di 7 colpi."

Tutti i predetti dichiaranti hanno affermato che M. S. aveva conseguito, alla buca 13, il punteggio di 7 colpi.

M. S. ha invece fornito una rappresentazione diversa del proprio gioco alla buca in esame avendo inizialmente dichiarato, in sede di udienza, che:

"Alla [buca] 13 ho giocato drive in centro fairway, ferro 7 toppato lungo al green verso destra, approccio a correre, un putt."

Solo dopo che questo Giudice faceva notare al minore che secondo questa ricostruzione, egli avrebbe concluso la buca in 4 colpi e quindi con un punteggio diverso sia dalla originaria registrazione sullo score di 7 colpi sia dalla successiva di 5 colpi, M. S. ha aggiunto quanto segue:

"non ho fatto un solo putt ma ora che mi ricordo meglio, ne giocai due."

Il padre di M. S., signor V. S., escusso da questo Giudice all'udienza del 17 aprile 2019, in quanto presente in campo, ha dichiarato:

"Alla buca 13 M. ha giocato il drive sulla sinistra, poi secondo colpo lungo a destra in ostacolo, ha droppato, poi approccio in green e un putt."

Tra le dichiarazioni dei signori F. A., L. A. e B. M. e quelle dell'incolpato M. S. e del padre di costui, V. S. questo Giudice ritiene attendibili quelle dei primi e ciò in quanto questi hanno fornito una rappresentazione del gioco di M. S. alla buca 13, simile quanto alla dinamica dei colpi giocati ed identica quanto al punteggio conseguito – per tutti pari a 7 colpi.

Le dichiarazioni di M. S. e del padre di costui non sono invece attendibili in quanto, seppur entrambe mirate a far ritenere che il punteggio effettivamente realizzato fosse stato di 5 colpi, sono diverse tra loro nella dinamica del gioco asseritamente svolto. Secondo V. S. infatti, il figlio avrebbe tirato il secondo colpo in ostacolo, avrebbe droppato e concluso con approccio e putt; secondo la ricostruzione dell'incolpato, egli non sarebbe andato in ostacolo ed avrebbe invece concluso con approccio e due putt.

In definitiva, quanto al gioco della buca 13, anche omettendo di considerare la dichiarazione resa da D. M. in sede di escussione (comunque conclusiva per un punteggio superiore a quello di 5 colpi riportato sullo score), questo Giudice ritiene che M. S. alla buca 13 abbia conseguito un punteggio superiore a quello di 5 colpi che è stato registrato nello score consegnato al termine della gara.

IV.

Quanto al gioco di M. S. alla buca 14, F. A. ha dichiarato quanto segue:

"quanto al gioco della buca 14, ricordo che S. ha giocato il drive dritto, poi il secondo colpo nel bunker lungo, poi da lì è uscito e ha fatto due putt per un punteggio complessivo di 5 colpi."

Il signor B. M., analogamente, ha dichiarato che:

"quanto al gioco della buca 14, ricordo che M. S. ha tirato il primo colpo ed è finito in fondo alla discesa, poi secondo colpo lungo al green e da lì ha fatto approccio e due putt per un totale di 5 colpi."

La signora L. Ag. si è limitata a dichiarare che "quanto al gioco della buca 14, ricordo solo che S. è andato in bunker lungo al green [e di non ricordare] il punteggio complessivo che ha ottenuto alla buca 14."

Sul proprio gioco alla buca 14, l'incolpato, in udienza, ha dichiarato quanto segue:

"Alla [buca] 14 ho giocato drive a destra in rough, poi ferro 5 in bunker lungo al green, putt dal bunker e poi non ricordo se uno o due putt."

Ed il padre del minore, V. Salvo, ha dichiarato che:

"Alla 14 [M.] ha giocato il primo tiro ed è arrivato sulla discesa, poi il secondo colpo non ricordo dove sia andato come anche non ricordo il resto della buca".

In definitiva, quanto al gioco della buca 14, per la quale risulta registrato sullo *score* il punteggio di 4 colpi, sia F. Ag. sia B. M. hanno fornito una ricostruzione del gioco di M. Salvo identica quanto alla dinamica dei colpi e conclusiva quanto al punteggio complessivamente conseguito, di 5 colpi.

Nè M. Salvo né il padre V. Salvo, sono stati in grado di rilasciare dichiarazioni conclusive a supporto della correttezza del punteggio (di 4 colpi) riportato nello *score*, essendosi entrambi limitati ad una ricostruzione parziale del gioco senza essere in grado di ricordare il punteggio complessivamente conseguito.

Anche in questo caso, alla luce di quanto sopra (ed ancora omettendo di considerare le dichiarazioni di D. M., che anche ha concluso in sede di escussione, per il punteggio di 5 colpi), questo Giudice ritiene che M.

S. alla buca 14 abbia conseguito un punteggio superiore a quello di 4 colpi che è stato registrato nello *score* consegnato al termine della gara.

* * *

In definitiva, all'esito dell'istruttoria, questo Giudice Sportivo ha maturato il proprio convincimento nel senso che M. S. abbia conseguito, alla buca 13 il punteggio di 7 colpi (quando lo *score* consegnato ne riportava solo 5) e alla buca 14 il punteggio di 5 colpi (quando lo *score* consegnato ne riportava solo 4).

Risulta quindi configurato, nei fatti, l'illecito per cui si procede.

V.

Le dichiarazioni spontanee rese dall'incolpato in udienza, le deduzioni articolate dalla difesa dell'incolpato nella memoria dell'11 aprile 2019 e in udienza nonché le dichiarazioni rese dalla signora S. M. (madre del minore, escussa in sede di udienza) non valgono a confutare le sopra citate conclusioni.

Nessuna di tali dichiarazioni e difese ha avuto ad oggetto il gioco svolto alle buche in contestazione ma solo circostanze asseritamente occorse in sede di consegna *scores* o durante la gara ma non connesse al gioco delle buche 13 e 14, nessuna delle quali ha valenza ai fini del decidere.

Come anche non ha alcun rilievo ai fini del decidere la notazione della difesa dell'incolpato per la quale il punteggio originariamente riportato sullo *score* di M. S. prima della "dettatura" a M., alla buca 14, sarebbe stato di 3 colpi e non 5. Tale punteggio – sia che sia stato un 3 sia che sia stato un 5, è stato poi cancellato e riscritto come 4. Lo *score* ufficiale di gara riportava il punteggio di 4 colpi e ai fini del decidere si trattava unicamente di verificare se M. S. avesse effettivamente completato la buca 14 in 4

colpi (come anche se avesse effettivamente completato la buca 13 in 5 colpi). All'esito dell'istruttoria, è emerso che il punteggio effettivo alla buca 14 fu di 5 colpi e alla buca 13 fu di 7 colpi.

VI.

Quanto allo stato soggettivo dell'incolpato, questo Giudice ritiene che la condotta per cui si procede sia stata caratterizzata da dolo.

M~~...~~ S~~...~~ ha dettato i propri punteggi al marcatore D~~...~~ M~~...~~ e ha ottenuto (anche per la disattenzione di questo) che questi fossero corretti in misura inferiore a quella reale..

Anche a tal riguardo, valgono le dichiarazioni rese da F~~...~~ A~~...~~, secondo il quale:

"In sede di consegna score, alla recording area, eravamo tutti e tre seduti davanti all'addetto alla consegna score. Io ero seduto al centro tra M~~...~~ e S~~...~~. Ricordo che S~~...~~ leggeva i propri punteggi a M~~...~~ che li verificava sullo score. Ricordo che M~~...~~ rilevò la differenza di alcuno tra i punteggi che S~~...~~ riferiva rispetto a quelli da lui registrati ma alla fine M~~...~~ corresse i punteggi divergenti secondo quanto veniva riferito da S~~...~~, senza che venisse mai ricostruito tra i due il gioco della determinata buca."

Ottenuta la correzione secondo le proprie indicazioni, M~~...~~ S~~...~~ ha quindi consegnato lo score nella consapevolezza che esso riportava punteggi inferiori a quelli reali.

VII.

Quanto alla determinazione della sanzione di cui al dispositivo, questo Giudice Sportivo rileva in primo luogo che il Regolamento di Giustizia prevede, quale sanzione edittale dell'illecito per cui si procede, la squalifica "per un periodo da dodici mesi alla radiazione" (art. 17, comma 1, lett. c)).

Lo stesso Regolamento, all'articolo 20, comma 2 consente al Giudice Sportivo di considerare circostanze attenuanti atipiche ed all'articolo 21, comma 3, prevede, per i soggetti minorenni, che *"quando ricorrono giusti motivi e quando concorrono una o più circostanze attenuanti"*, il Giudice possa irrogare la sanzione minima ridotta, al massimo, della metà.

Ebbene, a tal proposito, il Giudice considera quale attenuante a favore dell'incolpato, la negligente condotta del marcatore che ha di fatto concorso a rendere possibile la commissione dell'illecito (se il marcatore avesse operato con diligenza in sede di verifica dello *score*, non avrebbe dovuto procedere alla riscrittura dei punteggi inizialmente riportati in misura corretta, nella misura inferiore che veniva indicata dal giocatore).

Quanto sopra e la giovane età dell'incolpato consentono la riduzione della sanzione secondo il disposto dell'articolo 21, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori ritiene:

M. S. (nato il ~~02/03/2007~~, Tessera FIG ~~123456~~), colpevole di aver commesso, con dolo, l'illecito sportivo di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia per aver sottoscritto e consegnato il proprio *score* con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo in occasione della gara giovanile "Trofeo Pietro Manca", disputata in data 9-10 marzo 2019 presso il Circolo del Golf di Roma - Acquisanta.

Per l'effetto, conformemente a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione, si commina al minore **M. S.** la pena della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di **6 (sei)** mesi dalla data della presente decisione,

E LO SI AMMONISCE

affinché voglia in futuro attenersi ad un comportamento consono allo spirito del gioco ed alle Regole del Golf, con preannuncio di più gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione alle Regole stesse.

Si comunichi e si pubblichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 9 maggio 2019



Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori